

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPRA UT FAENZA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 470
 ATTO PRIVATO SERIE 3
 STIPULATO IL 14/04/2023 REGISTRATO IL 18/04/2023
 NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000470

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 90021910378 CASA DELLA CULTURA ISLAMICA - IM
 ID. TELEMATICO: TGL23L000470000RI

CODICE TRIBUTO	IMPORTO
1550	200,00
TOTALE	200,00

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
 N.ORD. COD.FISC.
 1 - 90021910378

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE
1	001	- T000 ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.
		VALORE DICHIARATO : 0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

CASA DELLA CULTURA ISLAMICA DI IMOLA APS

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 14/04/2023, alle ore 12,00=, presso la sede sociale, regolarmente convocata, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) proposta di modifica dello statuto per iscrizione al RUNTS;
- 2) varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione, a termini di statuto, il Presidente sig. Mohamed Sabir, che chiama a fungere da segretario la sig. Said Aoussar, che accetta.

Il Presidente comunica che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta, constatata che sono presenti n. 15 soci in proprio per cui dichiara valida ed atta a deliberare l'assemblea in seconda convocazione.

1) Il Presidente informa che il RUNTS Emilia-Romagna ha inviato apposita comunicazione con cui richiede alcune modifiche allo statuto per procedere con la nostra iscrizione nel RUNTS nella sezione delle APS; nell'occasione si è proceduto anche ad una generale riscrittura dello statuto per renderlo più aderente alle nostre effettive esigenze e per una migliore comprensione da parte dei soci, sempre in osservanza al Codice del Terzo Settore. Il Presidente legge il nuovo testo di statuto sociale, soffermandosi sulle modifiche proposte e rispondendo a varie domande dei soci. Al termine dell'esposizione il Presidente pone in votazione il nuovo testo di statuto sociale: l'assemblea approva unanime il nuovo testo di statuto sociale, che si allega al presente verbale, in sostituzione di quello attualmente in vigore. L'assemblea delibera unanime di autorizzare espressamente il

Presidente a inserire nello Statuto tutte le integrazioni, sostituzioni o modifiche formali che fossero eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione al RUNTS, dando fin da ora per confermato e valido il suo operato.

2) Poiché alle varie nessuno chiede la parola la riunione è tolta alle ore 12,40=, previa redazione, lettura ed approvazione unanime del presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario



CASA DELLA CULTURA ISLAMICA DI IMOLA APS

STATUTO

ART.1-DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1.1-E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore (in seguito solo CTS), e del Codice Civile un'associazione avente la denominazione "CASA DELLA CULTURA ISLAMICA DI IMOLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" o, in breve, "CASA DELLA CULTURA ISLAMICA DI IMOLA APS". L'associazione potrà in seguito richiedere il riconoscimento della personalità giuridica.

1.2-La denominazione sociale può comprendere la dicitura "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" o l'acronimo "APS" e tale qualifica può essere utilizzata nella corrispondenza e nelle comunicazioni solo in seguito all'iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore ed in costanza di tale iscrizione.

1.3-L'associazione ha sede legale nel Comune di Imola (BO); il trasferimento della sede legale all'interno del Comune non comporta modifica di statuto e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo. Con delibera assembleare potranno essere istituite una o più sedi secondarie, la cui istituzione sarà comunicata al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

1.4-L'associazione ha durata a tempo illimitato

ART. 2-STATUTO

2.1-L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 177, Codice del Terzo Settore (in

seguito solo CTS), del Codice Civile e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2.2-L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART.3-EFFICACIA DELLO STATUTO

3.1-Lo statuto vincola tutti i soci alla sua osservanza; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART.4-INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

4.1-Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti previste dal Codice Civile.

ART.5-FINALITA' E ATTIVITA'

5.1-L'associazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a favore dei propri associati, loro familiari o di terzi ed avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

a)la promozione umana, culturale, sociale delle persone di lingua e cultura araba e delle loro famiglie, anche ai fini della loro integrazione nel tessuto sociale ed economico locale e nazionale;

b) la promozione e la gestione di attività e servizi a favore delle persone di lingua e cultura araba che si trovino in stato di bisogno, di fragilità per motivi fisici (ivi incluse tutte le forme di disabilità), psichici, sociali, legali, economici o familiari;

c)la diffusione della conoscenza della lingua e della cultura araba;

d) la promozione, il sostegno e la gestione di progetti di sviluppo sostenibile nei settori educativo, scolastico, sociale, sanitario, ambientale e lavorativo nei Paesi di provenienza dei soci e delle loro famiglie, volti ad affermare la dignità, la libertà, le pari opportunità e l'effettivo godimento dei diritti umani, civili e sociali di ogni persona;

e) la promozione della cultura e della pratica del volontariato civile e solidale, come espressione della partecipazione attiva alla vita sociale e culturale della comunità.

5.2-Per raggiungere le proprie finalità l'associazione potrà svolgere le seguenti attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) promuovere e organizzare attività ricreative, culturali, di spettacolo ed eventi di qualsiasi genere volti a favorire il contatto e la conoscenza reciproca tra le persone di lingua e cultura araba e le loro famiglie nonché per favorire la loro integrazione nel tessuto sociale italiano, ivi inclusa la gestione di un circolo per i soci con annesso punto di ristoro in conformità alle vigenti leggi;

b) promuovere e gestire attività di mutuo aiuto tra i soci e servizi di informazione e di assistenza, anche al fine di favorire l'accesso ai servizi pubblici connessi ad ogni tipo di esigenza personale e familiare;

c) rapportarsi con gli enti pubblici preposti per promuovere e attuare iniziative atte a soddisfare i bisogni delle persone di lingua e cultura araba e delle loro famiglie nei settori della tutela dei minori e delle donne, dell'assistenza sociale e sanitaria, del diritto allo studio, dell'accesso alla casa, del lavoro;

- d) gestire mense di solidarietà;
- e) gestire servizi di alloggio temporaneo per persone in difficoltà;
- f) gestire corsi e servizi per promuovere l'apprendimento della lingua, della cultura e delle leggi italiane per favorire l'integrazione educativa, scolastica, lavorativa e sociale;
- g) organizzare iniziative di ogni tipo volte a mantenere viva la lingua e la cultura araba soprattutto tra le nuove generazioni affinché non perdano le proprie radici e la propria identità;
- h) pubblicare notiziari, libri, riviste e altro materiale didattico e divulgativo, anche tramite sistemi elettronici e telematici;
- i) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, attività ricreative, culturali e di spettacolo idonei a favorire un contatto tra l'associazione, chi opera nei settori di attività dell'associazione e il pubblico in generale per diffondere la conoscenza dell'associazione e delle sue attività;
- l) utilizzare personale del Servizio Civile;
- m) collaborare con gli enti locali, i servizi sociali e sanitari presenti sul territorio nonché con le scuole di ogni ordine e grado e con le Università, anche stipulando convenzioni per la gestione di progetti;
- n) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni senza scopo di lucro, pubblici o privati, italiani o esteri, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi ai propri;
- o) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie o opportune, ivi comprese la concessione di garanzie reali o

personali in favore proprio o di terzi, l'acquisto e l'alienazione di beni mobili e immobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni.

2.3-Le attività che l'associazione intende svolgere ricadono in uno o più dei settori delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CTS alle seguenti lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della L. 8/11/2000 n. 320, servizi e prestazioni di cui alla L. 5/2/1992 n. 104 e alla L. 22/6/2016 n. 112;

d) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della L. 28/2/2003 n. 53 nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11/8/2014 n. 125;

q) alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla L. 19/8/2016 n. 166 o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

5.4-L'associazione può esercitare una o più delle attività diverse previste dall'art. 6 del CTS, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, secondo le modalità disciplinate dal D.M. 19 maggio 2021 n. 107; la scelta delle attività diverse da esercitare spetta al Consiglio Direttivo.

5.5-L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS, nel rispetto dei criteri e delle modalità ivi previsti.

ART.6-AMMISSIONE E NUMERO DEI SOCI

6.1-Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 35 CTS.

6.2-Possono aderire all'associazione le persone fisiche, le APS, gli altri tipi di Enti del Terzo Settore e gli enti senza scopo di lucro che condividano le finalità della stessa e che si impegnino a partecipare alle attività sociali.

6.3- Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

-per le persone fisiche: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica; per i minorenni la domanda dovrà essere firmata da chi esercita la potestà genitoriale;

-per i soggetti diversi dalle persone fisiche: denominazione sociale, sede legale, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;

-la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

6.4-Tutte le comunicazioni sociali saranno inviate ai soci al recapito da questi formalmente comunicato all'associazione e risultante dai libri e registri sociali.

6.5-Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, senza attuare discriminazioni per sesso, nazionalità, lingua, opinioni religiose o politiche, condizioni personali o sociali.

6.6-La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

6.7-L'eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata. L'interessato, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può chiedere al Consiglio Direttivo, con

gli stessi mezzi sopra indicati, che sulla domanda si pronunci l'assemblea in occasione della sua prima convocazione utile.

6.8-Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente statuto; non sono pertanto ammesse adesioni che contrastino con tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o temporanei. L'assemblea può prevedere la divisione dei soci in categorie, che in ogni caso hanno tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri.

6.9-L'assemblea potrà nominare soci onorari: a) chi contribuisce o ha contribuito in modo rilevante al sostegno di una o più attività sociali; b) chi abbia acquisito alti meriti nei settori di interesse sociale. La qualifica di socio onorario deve essere accettata dal candidato, ha durata illimitata e conferisce tutti i diritti e doveri previsti dallo statuto per i soci, con esclusione dall'obbligo di pagare la quota annuale deliberata dagli organi sociali.

6.10-La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi in alcun modo, oneroso o gratuito, nemmeno per causa di morte, e non è rivalutabile.

ART.7-DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

7.1-I soci hanno diritto di:

- a) frequentare la sede sociale e di partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle delibere degli organi sociali;
- b) elettorato attivo e, per i soli soci maggiorenni, passivo per gli organi direttivi dell'associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;

c) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;

d) formulare proposte al Consiglio Direttivo nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;

e) votare nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;

f) prendere visione dei bilanci e dei libri sociali.

7.2-I soci hanno l'obbligo di:

a) rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

b) mantenere sempre un comportamento corretto e in buona fede nei confronti dell'associazione, dei soci e dei terzi;

c) versare la quota annuale deliberata dagli organi sociali;

d) prestare, per quanto loro possibile, attività di volontariato tramite l'associazione.

7.3-L'attività prestata dai soci a favore dell'associazione è svolta a titolo volontario e gratuito, salvo diverso accordo risultante da atto scritto.

ART. 8-PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

8.1-La qualifica di socio si perde per: a) morte o estinzione, b) recesso, c) decadenza, d) esclusione.

8.2-La morte del socio persona fisica e l'estinzione del socio diverso dalla persona fisica estinguono il rapporto associativo.

8.3-Il socio può recedere in ogni momento, senza obbligo di motivazione, dandone comunicazione scritta al Presidente, senza vincoli particolari di preavviso; il recesso ha effetto dalla data di comunicazione dello stesso, salvo diverso accordo scritto.

8.4-Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti i soci che si rendano morosi nel pagamento della quota sociale annuale o delle altre quote deliberate dal Consiglio stesso per i vari settori o servizi goduti dai soci. I soci si intendono morosi decorsi tre mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono le quote sociali insolute o dal diverso termine di pagamento previsto dal Consiglio Direttivo. La decadenza ha effetto dalla data della delibera del Consiglio Direttivo che deve essere comunicata al socio con lettera o messaggio di posta elettronica.

8.5-L'assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può escludere i soci che:

- a) non osservano le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) tra i soci o pubblicamente esprimano opinioni o tengano comportamenti che gettino discredito sull'associazione;
- c) in qualunque modo danneggino moralmente o materialmente l'associazione o fomentino dissidi tra i soci.

8.6-Prima di procedere all'esclusione, al socio va inviata una comunicazione, tramite raccomandata a.r. o con messaggio di posta elettronica certificata, contenente gli addebiti, consentendo facoltà di

replica; l'esclusione ha effetto dalla data della comunicazione al socio della delibera dell'assemblea.

8.7-I soci receduti, decaduti o esclusi, gli eredi del socio defunto e gli aventi causa dal socio estinto non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né possono avanzare alcun diritto sul patrimonio sociale.

ART.9-ORGANI SOCIALI

9.1-Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, se istituito dall'assemblea dei soci o se obbligatorio per legge.

9.2-Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; possono essere retribuiti i membri dell'Organo di Controllo, nel caso siano in possesso delle qualifiche professionali richieste dal CTS.

ART.10-L'ASSEMBLEA: A) COMPETENZE

10.1-L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote sociali e si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, con le seguenti competenze:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando obbligatorio, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- h) stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione e la quota annuale di iscrizione;
- i) delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno su iniziativa del Consiglio Direttivo o dietro richiesta motivata firmata da almeno un decimo dei soci.

10.2-L'assemblea può essere convocata in ogni momento in via straordinaria allo scopo di deliberare:

- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

ART.11-L'ASSEMBLEA: B) CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI

11.1-L'assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, presso la sede sociale o in altra sede più idonea purché facilmente raggiungibile dalla generalità dei soci, con lettera o messaggio di posta elettronica indirizzato a tutti i soci all'indirizzo risultante dal libro soci, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. L'assemblea deve inoltre essere convocata entro 30 giorni quando richiesta per iscritto da almeno un decimo dei soci, con raccomandata

a.r. o con posta elettronica certificata, con l'indicazione del relativo ordine del giorno. L'avviso di convocazione dell'assemblea è, inoltre, pubblicato sul sito web dell'associazione a titolo informativo.

11.2-L'avviso deve portare l'indicazione del giorno, luogo ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea in seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima e deve tenersi entro trenta giorni dalla prima convocazione.

11.3-L'assemblea può validamente deliberare, anche in mancanza dell'avviso di convocazione, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, siano presenti tutte le cariche sociali e nessuno si opponga: in tal caso si può validamente deliberare su qualunque oggetto, anche se non indicato nell'ordine del giorno.

11.4-L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia la presenza dei soci; in ogni caso le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

11.5-L'assemblea straordinaria per la modifica dello statuto è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei soci e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un sesto dei soci; la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti.

11.6-Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

11.7-Ciascun socio ha diritto ad un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato, che non sia membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni socio può avere al massimo tre deleghe. I soci minorenni sono rappresentati da chi ne ha la responsabilità genitoriale.

11.8-Le votazioni si fanno, di regola e salva contraria deliberazione dell'assemblea stessa, per alzata di mano, salva l'elezione delle cariche sociali che avverrà con schede segrete.

11.9-L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o, in ulteriore caso di loro assenza, dalla persona nominata dalla stessa assemblea, che provvederà a nominare un segretario, anche non socio, e, all'occorrenza, uno o più scrutatori, anche non soci.

11.10-Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nell'apposito libro; le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti, astenuti o dissenzienti.

11.11-L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali che:

-siano presenti, anche non nello stesso luogo, il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente;
- in tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione sia predisposto il foglio delle presenze ove siano presenti più soci.

ART.12-IL CONSIGLIO DIRETTIVO: A) COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO

12.1-Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri deliberato dall'assemblea ordinaria in numero dispari non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti tra i propri soci maggiorenni ed iscritti da oltre tre mesi, dura in carica 5 (cinque) anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Ai membri del Consiglio Direttivo è applicabile l'art. 2382 C.C. per le cause di ineleggibilità e di decadenza.

12.2-Il Consiglio nomina al proprio interno il Presidente, il Vice-Presidente e può inoltre attribuire ulteriori deleghe ai propri membri, indicandone le funzioni e la durata, quali quella di segretario, tesoriere e altre che si può riservare di definire; il Consiglio può, in

ogni tempo, revocare o modificare le cariche e le deleghe attribuite ai suoi membri.

12.3-Mancando durante l'esercizio uno o più consiglieri subentreranno i primi dei non eletti che dovranno essere confermati dalla prima assemblea utile e scadranno assieme agli altri membri; in caso di mancanza di oltre la metà dei consiglieri eletti dall'assemblea occorre convocare, entro trenta giorni, l'assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio.

12.4-Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno 2 consiglieri. La convocazione deve avvenire con lettera o messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni con l'indicazione dell'ordine del giorno; in caso di necessità ed urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso ridotto a 3 (tre) giorni. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di regola, presso la sede sociale o presso altra sede idonea scelta dal Presidente, purché agevolmente accessibile da parte dei consiglieri.

12.5-Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età; le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.

12.6-Le delibere sono assunte a maggioranza semplice, con voto palese, e in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente; di ogni seduta verrà redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nell'apposito libro.

12.7-I membri del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso qualora non siano presenti per tre riunioni consecutive durante il medesimo anno sociale, salvo giustificato motivo.

12.8-Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche in più luoghi, audio e/o video collegati, alle stesse condizioni previste per l'assemblea.

ART.13-IL CONSIGLIO DIRETTIVO: B) COMPITI

13.1-Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'associazione e può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente statuto non riserva all'assemblea; ai conflitti di interesse dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile.

13.2-Il Consiglio può avvalersi di commissioni di lavoro e dell'attività, gratuita o retribuita, di esperti, in grado di contribuire alla progettazione e alla realizzazione delle attività sociali.

13.3-In particolare spetta al Consiglio Direttivo deliberare:

- a) sull'attuazione dei programmi dell'attività sociale, secondo gli indirizzi formulati dall'assemblea;
- b) sull'ammissione, sul recesso e sulla decadenza dei soci;
- c) sulla scelta delle attività diverse da svolgere ai sensi dell'art. 6 del CTS;
- d) sull'impiego dei fondi sociali, sull'accensione o estinzione di debiti di ogni tipo e durata e su ogni altra operazione finanziaria attiva o passiva;
- e) sul conferimento di procure ai suoi membri o a terzi;

- f) sull'assunzione e inquadramento del personale;
- g) sulla compromissione in arbitri e sulle vertenze giudiziarie;
- h) sulla tenuta dei libri sociali, dei libri contabili e sulla redazione del bilancio da presentare all'assemblea dei soci;
- i) su qualsiasi altro argomento riguardante l'associazione che venga proposto dal Presidente o da un consigliere.

ART.14-IL PRESIDENTE

14.1-Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno, dura in carica per lo stesso tempo del Consiglio e può essere rieletto.

14.2-Il Presidente presiede e coordina le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative delibere; cura l'ordinaria amministrazione dell'associazione e ne riferisce al Consiglio, ha la firma e la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; nei casi di necessità o urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

14.3-Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.

14.4-In caso di cessazione dalla carica del Presidente, spetta al Vice-Presidente convocare l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente, entro trenta giorni; in caso di sua inerzia provvederà il consigliere più anziano di età.

ART.15-ORGANO DI CONTROLLO

15.1-L'assemblea ordinaria elegge l'Organo di Controllo, in via facoltativa se lo reputa opportuno o in via obbligatoria al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 del CTS; esso dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

15.2-L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. L'eventuale Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti; l'assemblea nomina il Presidente. L'unico membro o, in caso di organo collegiale, almeno uno dei membri effettivi e uno dei membri supplenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

15.3-Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

15.4-L'Organo di Controllo assolve ai compiti previsti dall'art. 30 del CTS e, in quanto applicabili, quelli previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.

15.5-Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del CTS l'assemblea ordinaria può assegnare all'Organo di Controllo la revisione legale dei conti; in tal caso l'unico membro o tutti i membri effettivi e supplenti devono essere iscritti nell'apposito registro.

15.6-I membri dell'Organo di Controllo che, senza giustificato motivo, non assistono alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo decadono dall'ufficio.

15.7-Le riunioni dell'Organo di Controllo si possono svolgere anche in più luoghi, audio e/o video collegati, alle stesse condizioni previste per l'assemblea.

ART.16-PATRIMONIO, ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO E RISORSE ECONOMICHE

16.1-Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

16.2- Ai fini di cui al comma precedente è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

16.3-L'associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività dalle fonti previste dal CTS e dalle altre norme vigenti, quali a titolo esemplificativo: quote e contributi associativi, contributi pubblici e privati, eredità, donazioni e legati, rendite patrimoniali e finanziarie, erogazioni liberali da associati e da terzi, proventi da attività di raccolta fondi, rimborsi derivanti da convenzioni con amministrazioni pubbliche, contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di attività e progetti, entrate derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS, entrate derivanti dallo svolgimento delle attività previste dall'art. 85 del CTS, ogni altra entrata prevista o consentita dal CTS, dal Codice Civile e dalle altre norme vigenti.

16.4-Per le attività svolte in convenzione con le amministrazioni pubbliche si osservano le disposizioni dell'articolo 56 del CTS.

ART.17-ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E BILANCIO SOCIALE

17.1-L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

17.2-Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS.

17.3-Qualora le entrate dell'associazione siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del CTS, è facoltà dell'associazione redigere il bilancio di esercizio nella forma del rendiconto per cassa; in tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS con una annotazione in calce al rendiconto stesso.

17.4-L'associazione include nel proprio bilancio di esercizio anche i rendiconti delle eventuali raccolte pubbliche di fondi effettuate nell'esercizio.

17.5-Il bilancio di esercizio deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; esso verrà depositato in copia presso la sede durante i dieci giorni che precedono l'assemblea, per consentire ai soci di prenderne visione.

17.6-Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e con le modalità previste dall'art. 48 del CTS.

17.7-Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del CTS il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio sociale secondo i criteri ivi previsti e depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART.18-VOLONTARI E LAVORATORI

18.1-L'associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati ew dei volontari degli enti aderenti.

18.2-L'attività del volontario è resa a titolo gratuito per cui non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite con apposita delibera del Consiglio Direttivo avente carattere generale.

18.3-La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

18.4-L'associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

18.5-L'associazione tiene il registro dei volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'art. 17 del CTS.

18.6-L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura con i criteri e nei limiti previsti dall'art. 36 CTS.

18.7-In presenza di lavoratori dipendenti l'associazione si conforma a quanto previsto dall'art. 16 del CTS.

ART.19-LIBRI SOCIALI

19.1-L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) registro dei volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale;
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, se istituito.

19.2-I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, tranne il libro sub e) che è tenuto a cura dell'Organo di Controllo.

19.3-I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali e di estrarne copia previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, indicandone le motivazioni, con divieto di divulgare a terzi le informazioni ivi contenute; l'esame dei libri sociali avverrà presso la sede dell'associazione alla presenza del Presidente o di un suo delegato. L'assemblea ordinaria può disciplinare il diritto di accesso ai libri sociali con proprio regolamento.

ART.20-SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

20.1-In caso di scioglimento per qualunque causa l'assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori, soci o non soci, determinandone i poteri. Nel caso l'associazione non abbia acquisito la personalità giuridica e vi sia totale assenza di elementi patrimoniali,

sia attivi che passivi, l'assemblea straordinaria può deliberare l'estinzione immediata dell'associazione senza previa messa in liquidazione.

20.2-Estinte le passività, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni di promozione sociale o ad altri enti del terzo settore indicate dall'assemblea; in ogni caso è vietato il riparto di somme o beni tra i soci.

ART.21- CLAUSOLA ARBITRALE

21.1-Ogni eventuale controversia tra i soci o tra questi e gli organi sociali relativa ai presenti patti sociali, comprese quelle inerenti alla loro interpretazione, esecuzione e validità, che non sia riservata per legge alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, sarà sottoposta ad un Collegio di tre arbitri.

21.2-Ciascuna parte designerà un arbitro ed i due arbitri così nominati designeranno congiuntamente il terzo in funzione di Presidente. A questi effetti la parte che desideri sottoporre la controversia ad arbitrato ne informerà l'altra con una comunicazione contenente anche il nome dell'arbitro designato. Nel caso che l'altra parte non proceda alla designazione del suo arbitro entro i 15 (quindici) giorni successivi o nel caso che gli arbitri non procedano a designare il terzo arbitro entro i 15 (quindici) giorni dalla designazione del secondo di essi, le designazioni saranno effettuate dal Presidente del Tribunale ove ha sede l'associazione ad istanza della parte più diligente. La stessa procedura

sarà applicata nel caso in cui uno degli arbitri rassegni il suo mandato o comunque non possa continuare nel suo ufficio.

21.3-Gli arbitri agiranno quali amichevoli compositori e mandatari a transigere, decideranno secondo equità e senza formalità di procedura, garantendo comunque il rispetto del contraddittorio; la loro decisione, anche se resa e sottoscritta a maggioranza, costituirà stipulazione vincolante e definitiva tra le parti secondo le regole dell'arbitrato libero.

21.4-Il Collegio arbitrale avrà sede presso il domicilio del Presidente e comunicherà la sua decisione alle parti entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il Collegio medesimo sarà completato, salvo proroga richiesta da entrambe le parti o disposta dal Collegio stesso per un periodo non superiore ai 30 (trenta) giorni, decidendo anche sulle eventuali spese della procedura.

21.5-Con l'adesione all'associazione le parti si obbligano ad accettare espressamente la presente clausola arbitrale per cui sono tenuti a dare immediata e spontanea esecuzione alla decisione arbitrale.

ART. 22-NORME FINALI

22.1-Dalla data della sua approvazione il presente statuto sostituisce lo Statuto precedente.

22.2-Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del CTS e, in quanto compatibili, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti.